

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Disposizioni finali

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio di cui all'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**generi alimentari o prodotti di prima necessità**” come specificati all'allegato 1);
- b) per “**soggetti beneficiari**”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- c) per “**buono spesa**” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, pubblicati sul sito internet comunale sulla base del criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora, con cui acquistare “generi di prima necessità”.

**Art. 3 – Importo del buono spesa**

1. Il buono spesa è una tantum e l'importo è determinato come segue:

<b>COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>IMPORTO</b>
Nucleo con una sola persona	€150,00
Nucleo con 2 persone	€ 250,00
Nucleo con 3 persone	€ 320,00
Nucleo con 4 persone	€ 430,00
Nucleo con 5 persone o più	€ 500,00

L'Amministrazione si riserva di rimodulare gli importi per singolo buono spesa in maniera proporzionale qualora i buoni spesa concedibili in prima istanza dovessero superare complessivamente l'importo residuo nella disponibilità dell'Ente rispetto al fondo assegnato al comune di Mosciano Sant'Angelo dall'OCDPC 658/2020.

#### **Art. 4– Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare l'individuazione dei beneficiari dell'assegnazione dei buoni spesa è determinata secondo le seguenti priorità:

- a. Sulla base delle relazioni tecniche dell'assistente sociale, con il supporto amministrativo del segretariato sociale, che relaziona dettagliatamente, a seguito di attenta e specifica istruttoria, al Dirigente dell'area amministrativa le motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dall'Servizio sociale e non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico.

A tal fine viene predisposto dal Responsabile del procedimento un elenco di beneficiari riportante l'istruttoria come sopra eseguita. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico.

In questa tipologia sono compresi:

- nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio economico;
- donne vittime di violenza;
- persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dal competente Servizio Sociale. **Il Servizio Sociale, in via del tutto eccezionale, a seguito di relazione dell'assistente sociale che attesti il permanere dello stato di bisogno del nucleo familiare, valutato motivatamente caso per caso sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, può ricomprendere**

**anche nuclei familiari già assegnatari dei buoni alimentari all'esito del primo avviso di cui alla DG n. 33 del 2 Aprile 2020.**

b. Sulle base delle istanze (Allegato C) di parte presentate dai residenti nel comune di Mosciano Sant'Angelo, **non assegnatari dei buoni alimentari all'esito del primo avviso di cui alla DG n. 33 del 2 Aprile 2020**, che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità come conseguenza diretta o indiretta dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. A tal fine viene pubblicato dai Servizi sociali un Avviso secondo lo schema di cui all'Allegato B) per la formazione della relativa graduatoria da parte del responsabile dei procedimenti in materia sociale.

3. Ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa ai beneficiari di cui alla lettera a) del precedente comma l'invio delle relazioni tecniche dei servizi sociali e del corrispondente elenco dei beneficiari avviene entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di cui alla lettera b).

4. Qualora il numero dei beneficiari di cui alla lettera a) sia tale da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle assegnate, è predisposta una graduatoria con le istanze di parte, di cui al punto b) del comma 2, che tiene conto dei seguenti criteri:

	<b>CRITERI/ ESCLUSIONI</b>	<b>PUNTEGGI DA ASSEGNARE</b>
a)	Numero di componenti del nucleo familiare <b>Max punti 2,5</b>	+ 0.5 punti per ogni componente il nucleo familiare
b)	Presenza di minorenni nel nucleo <b>Max punti 2</b>	+ 0.5 punti per ogni minorenne
c)	Presenza nel nucleo di portatori di handicap o soggetti affetti da patologie croniche. <b>Max punti 2</b>	+ 0.5 punti per ogni portatore di handicap o soggetti affetti da patologie croniche presenti nel nucleo familiare.
d)	d1) Soggetti già titolari ma non percettori di <b>misure di sostegno al reddito a carattere pubblico</b> (ad esempio: sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali ossia cassa integrazione NaSPI, DIS-COLL, etc) <b>oppure titolari di redditi, di qualsiasi natura, da lavoro e/o da capitale o da sussidi pubblici di qualsiasi natura</b> , in misura inferiore o uguale complessivamente a <b>€ 750 netti</b> euro/mese, intesi in senso cumulativo tra i componenti del nucleo familiare. <b>Il limite di reddito mensile netto di cui sopra (€ 750) può essere elevato a € 1.000 (sempre inteso in senso</b>	Questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a c)

	<p>cumulativo tra i componenti del nucleo familiare)  <b>qualora nel nucleo familiare siano sostenute le seguenti spese o siano presenti le seguenti circostanze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affitti</li> <li>- Finanziamenti e mutui di qualsiasi natura</li> <li>- Cessioni del “quinto” dello stipendio</li> <li>- Pignoramenti</li> </ul> <p><b>Per un importo mensile, anche cumulato, di almeno 250 €.</b></p> <p>d2) N.B: I nuclei familiari che <b>risultino titolari</b> di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di <b>importo superiore o uguale a € 7.000 non possono essere assegnatari del buono spesa</b></p>	
--	--	--

**5. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui alla precedente tabella, per reddito si intendono le somme a qualsiasi titolo percepite ( da lavoro e/o da capitale o da sussidi pubblici di qualsiasi natura, contributi etc) dal 1 aprile 2020 fino al giorno di deposito della domanda.**

6. Sono esclusi dal buono spesa tutti coloro che superino le soglie individuate al punto d1 e d2 della precedente tabella dei criteri.

**7. I cittadini esclusi dal primo bando o che hanno presentato domanda fuori dai termini possono presentare una nuova istanza se in possesso dei requisiti del presente disciplinare. Le domande già presentate in risposta al primo avviso non potranno in nessun caso essere prese in considerazione.**

#### **Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

1. Il Servizio Sociale professionale comunica al Responsabile dell’area Amministrativa, entro i termini di cui all’art. 4 comma 3, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, ai sensi dell’art.4 comma 2, lett. a). A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, si procederà all’assegnazione dei buoni spesa a coloro che sono posti in graduatoria redatta dal servizio sociale, in base ai criteri di cui all’art. 4, comma 4 del presente disciplinare, a seguito di presentazione di istanza. A tal fine il Servizio Sociale pubblica tempestivamente uno specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini, fissando il termine per la presentazione delle domande entro le ore **12:00 di GIOVEDI 30 APRILE** all’indirizzo **emergenzaalimentare@comune.mosciano.te.it**, oppure consegnate presso la cassetta postale situata all’ingresso principale del Palazzo Comunale o **tramite whatsapp al numero dedicato 380/7773924** entro le ore 12:00 del medesimo giorno. **Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate da un documento di identità in corso di validità del richiedente a pena di esclusione.**

3. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo sono approvate con determina dirigenziale, previa acquisizione di puntuale e motivata istruttoria delle addette del Servizio sociale.

4. Al termine dell'assegnazione di cui al comma precedente, qualora residuassero ulteriori risorse anche incrementate da fondi comunali e/o da specifiche donazioni, potranno essere individuati ulteriori nuclei famigliari beneficiari, anche attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso.

In tal caso le ammissioni al beneficio terranno conto dello stato di bisogno valutato motivatamente dall'assistente sociale caso per caso sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 4 comma 6 - d1. E' fatta salva la facoltà della Giunta, nel caso di somme residue, di approvare un ulteriore atto di indirizzo per disciplinare le previsioni dell'art.2 comma 4 lett.b) (acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità).

5. L'ammissione al beneficio verrà comunicata a ciascun beneficiario tramite e-mail e/o contatto telefonico.

6. I buoni spesa saranno consegnati secondo le modalità che verranno fornite al momento della comunicazione di cui sopra.

7. I buoni spesa saranno distribuiti ai beneficiari avvalendosi anche della Protezione Civile, mediante il C.O.C., e con l'eventuale supporto di altre associazioni di volontariato all'uopo individuate.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al comune di residenza.
2. I buoni spesa concessi daranno diritto all'acquisto esclusivo dei beni indicati nell'allegato 1) al punto A al presente disciplinare, ivi compresi quelli in promozione.
3. I buoni non consentono l'acquisto dei prodotti contenuti nell'allegato 1) al punto B.
4. I buoni:
  - a. Devono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l'Ente e inseriti nell'apposito elenco;
  - b. non sono cedibili
  - c. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
  - d. comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

### **Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono**

L'Amministrazione si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dei sistemi informativi INPS in possesso dell'Ente.

### **Art.8 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera che l'approva.

## ALLEGATO 1

### **A) BENI AMMISSIBILI ALL'ACQUISTO MEDIANTE I BUONI SPESA:**

- 1) Generi alimentari di qualsiasi tipo
- 2) Pannolini, pannoloni e assorbenti
- 3) Prodotti per l'igiene personale e della casa quali:
  - a. Candeggina e disinfettanti per superfici (ivi compreso alcool)
  - b. Disinfettanti per mani
  - c. Detersivo per stoviglie
  - d. Detersivo e sapone per vestiti
  - e. Carta igienica, fazzoletti monouso e carta da cucina
  - f. Dentifricio, collutorio e spazzolino da denti
  - g. Lamette, rasoi e schiuma da barba
  - h. Bagnoschiama, shampoo e bagnodoccia
  - i. Prodotti strettamente necessari per l'igiene dei neonati

### **B) BENI NON AMMISSIBILI ALL'ACQUISTO MEDIANTE I BUONI SPESA:**

- 1) alcolici e tabacchi (Es. vino, birra e super alcolici vari, sigarette, tabacco sfuso etc);
- 2) alimenti e prodotti per gli animali;
- 3) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- 4) prodotti per la casa non ricompresi tra i prodotti ammissibili alla lettera A
- 5) prodotti di profumeria e cosmesi personale quali, a titolo esemplificativo:
  - a. Creme e prodotti per trattamenti estetici per corpo, mani e viso
  - b. Prodotti cosmetici (rossetto, fondotinta, mascara, trucchi in genere etc)
  - c. Tinte per capelli e prodotti per la cosmesi dei capelli